



Copia  
N° **18** del Reg. delib.

# COMUNE DI PRADAMANO

(Provincia di Udine)

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2016

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **TRENTA** del mese di **MAGGIO** alle ore **19.30** nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri in tempo utile si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

<i>CONSIGLIERI</i>		<i>Pres./Ass.</i>	<i>CONSIGLIERI</i>		<i>Pres./Ass.</i>
1	MOSSENTA Enrico	presente	10	ZAVARESCO Sabrina	assente
2	ZORZINI Andrea	presente	11	BREZIGAR Federico	presente
3	ZAMPIERI Anna	assente	12	BERTOSSI Ireneo	presente
4	SCOMPARIN Massimo	presente	13	MANZAN Giulia	presente
5	CANDIDO Giulia	presente	14	MARINO Elisabetta	presente
6	FACHIN Cinzia	presente	15	MICCINO Fabrizia	presente
7	FATTORI Marco	presente	16	BLASON Melissa	presente
8	COMELLI Valentina	presente	17	PICCOLI Leonardo	assente
9	MICHELINI Luca	assente			

TOTALE: presenti 13 assenti 4

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Rino Zoratto**

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Enrico Mossenta nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA	la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2016", allegata;
UDITA	la relazione del Sindaco che illustra la suddetta proposta;
UDITO	l'intervento del Consigliere Ireneo Bertossi, come documentato ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
UDITO	l'intervento del Presidente Enrico Mossenta, come documentato ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
UDITA	la dichiarazione di voto del Consigliere Elisabetta Marino che anticipa il voto di astensione del proprio gruppo consiliare, come documentato ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
UDITA	la dichiarazione di voto del Consigliere Ireneo Bertossi che anticipa il voto di astensione del proprio gruppo consiliare, come documentato ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
UDITA	la discussione documentata ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO	il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTA	la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21, come modificata dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17;
VISTI	i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti e votanti: n. 13 - favorevoli: n. 8 - contrari: n. // - astenuti: n. 5 (Bertossi – Manzan - Marino – Miccino – Blason);

### DELIBERA


- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2016", allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:

presenti e votanti: n. 13 - favorevoli: n. 8 - contrari: n. // - astenuti: n. 5 (Bertossi – Manzan - Marino – Miccino – Blason);

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2016.

#### IL SINDACO

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale, detta "IUC" dal 1 gennaio 2014 nelle sue nuove componenti TASI e TARI, che si aggiungono alla pre-esistente IMU profondamente e sostanzialmente modificata dalla stessa legge;

**DATO ATTO** che la medesima L. 147/2013, all'art. 1, comma 639, dispone che l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

#### PREMESSO CHE:


- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate> Struttura di gestione degli F24;

**VISTO** l'articolo 1, comma 703, della L. 147/2013, il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**PRESO ATTO** delle novità introdotte dalla L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), e precisamente:

- il comma 10 prevede l'applicazione ope legis della riduzione della base imponibile al 50%, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado;
  2. l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;
  3. il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
  4. il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario



- il comma 13 prevede l'esenzione del pagamento dell'IMU per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Per godere del beneficio i due requisiti, possesso e conduzione diretta, si devono manifestare contemporaneamente.
- il comma 15 prevede l'assimilazione all'abitazione principale per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, per gli alloggi sociali e le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- il comma 16 prevede l'esclusione del pagamento dell'IMU relativa alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di atto di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale esclusione non opera per le abitazioni ricomprese nelle categorie A/1-A/8-A/9. In tal caso l'IMU è comunque dovuta nella misura ridotta del 4 per mille con l'applicazione della detrazione di € 200,00. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta per ognuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica, a nulla rilevando la quota di possesso.

**CONSIDERATO** che l'articolo 193 del Tuel stabilisce l'obbligo di verifica da parte degli enti locali del permanere degli equilibri generali di bilancio almeno una volta nel corso dell'esercizio e comunque entro il 31 luglio di ogni anno e che in deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006, l'ente può modificare, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

**DATO ATTO** che per contenere il livello complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 l'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 sospende l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. La sospensione non si applica alla Tari nè per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.

**RICHIAMATO** il comma 1, dell'articolo 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014 n. 80, che modifica l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come segue: al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*

**TENUTO CONTO** del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato in data 29/07/2014 con deliberazione consiliare n. 16, modificato con deliberazione consiliare n. 47 del 27/11/2014 e con deliberazione consiliare n. 12 del 12.05.2015;

**VISTO** altresì l'articolo 13, comma 15, D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

**CONSIDERATO** quanto disposto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per

la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**TENUTO CONTO** della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

**ESAMINATA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione";

**RITENUTO** di determinare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2016 nella misura fissata nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio di previsione 2016 nella misura di presunti € 565.000,00.

**VISTO** l'art. 10 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che. "Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio."

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** che con legge regionale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia è equiparato alla scadenze previste dalla legge nazionale;

**ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

**VISTO** lo Statuto Comunale;


**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 03/03/2014 avente ad oggetto la nomina funzionario responsabile IUC;

**VISTO** il D. lgs. 267 del 18/08/2000;

## P R O P O N E

1. Di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
2. Di confermare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale approvate per l'anno 2015, così stabilite:
  - Aliquota di base 0,76 per cento,
  - Aliquota di base 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito dell'imposta è riservato allo Stato,
  - Aliquota allo 0,4 per cento per le ipotesi residuali di abitazione principale e relative pertinenze non rientranti nell'esenzione IMU (abitazioni cat. A1/A8/A9)



3. Di fissare per l'anno 2016 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in euro € 200,00 alle unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
4. Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
5. di dare adeguata pubblicità alla presente deliberazione;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

Pradamano, 5 MAGGIO 2016



IL SINDACO  
dott. Enrico Mossenta

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione sopraesposta.

Pradamano, 5 MAGGIO 2016

PER IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. RINO ZORATTO




# Studio Stefanutti ed Associati

DOTTORI COMMERCIALISTI

Spettabile  
COMUNE DI PRADAMANO  
Piazza Chiesa n. 3  
33040 PRADAMANO (UD)

Udine, 5 maggio 2016



**OGGETTO:** Parere sull'approvazione delle tariffe IMU per l'anno 2016

Il sottoscritto, dott. Silvano Stefanutti, revisore di codesto Comune

## ESAMINATA

- Della proposta di deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell' IMU per l'anno 2016

## CONSTATATO

- Le direttive del D.L. 201/2011 sui presupposti impositivi dell' IMU;
- Il richiamo della L. 147/2013 che ha istituito la IUC mantenendo vigente la normativa IMU;
- Che gran parte del gettito previsto è destinato ad essere trasferito allo Stato;
- Che sono state identificate le tipologie di immobile su cui applicare l'IMU e le rispettive aliquote e detrazioni di riferimento;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnico contabile espresso dal Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario;

## ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole, sulla proposta di deliberazione consiliare per le tariffe IMU per l'anno 2016.

Il Revisore  
dott. Silvano Stefanutti

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

*F.to Dott. Enrico Mossenta*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dott. Rino Zoratto*

---

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che copia della presente deliberazione oggi **03/06/2016** viene affissa all'albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il **18/06/2016**, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Addi **03/06/2016**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

*F.to Federica Tomasin*

---

*Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.*

Addi **03/06/2016**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

*Cinzia Todero*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2016:

- poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1 comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17);

- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art. 1 comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17);

addi 03/06/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

---

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **03/06/2016** al **18/06/2016**

addi 20/06/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA